

m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03709602201		
N. 2383		
- 8 GIU 2010		
COGNIZIONE	CC	RUD
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofasciole	

PROTOCOLLO

SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI

COGNIZIONE

A. PREMESSE

È notoria la situazione di difficoltà dell'apparato giustizia, al fine della erogazione di un adeguato servizio pubblico agli utenti.

La novella rende opportuna un'attività di coordinamento e di impegno per sfruttare l'occasione offerta da un nuovo strumento processuale.

Il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. può essere valutato con positivo interesse nel fattivo auspicio che possa divenire la modalità fruttuosa di svolgimento dei processi civili.

Si concorda sull'obiettivo comune di avviare e promuovere la funzionalità dello strumento, offrendo alcune indicazioni operative che valorizzino prassi e atteggiamenti virtuosi che, in caso di positivo impatto, potranno essere estesi anche ad altri tipi di procedimento.

B. MATERIE

Per offrire un'indicazione operativa all'utilizzo dell'istituto è utile indicare alcuni primi elementi interpretativi, da implementare in corso di attività.

B.1 questioni sottratte

Il ricorso al procedimento in esame è escluso laddove il Tribunale giudica in composizione collegiale ex artt. 48 Ord. Giud. e 50 - bis c.p.c., così come nei procedimenti in grado di appello.

B.2 questioni astrattamente idonee

Preliminarmente va rilevato come il termine "sommario" non si riferisca alla cognizione in quanto non vi è alcun richiamo operato alle nozioni proprie della cognizione sommaria - ovvero sia probabilità o verosimiglianza - ma alle forme di svolgimento del processo.

L'espressione non si traduce in limitazioni probatorie in ordine alla tipologia del mezzo, ma si riferisce soltanto all'organizzazione del processo.

L'idoneità della causa rispetto a una effettiva trattazione sommaria va verificata all'esito della costituzione del convenuto e della prima udienza, tramite la valutazione del giudice ex art. 702-ter, comma 3 c.p.c.

L'Osservatorio auspica che, salvo difficoltà di in jus vocatio, la valutazione avvenga in prima udienza. All'esito di tale valutazione, visto anche l'art.115, comma 2 c.p.c., si devono ritenere inammissibili ulteriori domande, eccezioni e istanze istruttorie.

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	10 GIU. 2010
PROT. N.	3584
DATA PROT.	10 GIU. 2010

Appaiono idonee alla trattazione sommaria le cause documentali, quelle che hanno avuto una precedente istruttoria (cause a seguito di istruzione preventiva e meriti possessori), quelle bisognose di un unico mezzo di prova o di più mezzi di prova interdipendenti.

In particolare le cause che richiedono l'acquisizione di prove costituende ove l'istruttoria sia breve ed agevole (come nelle ipotesi di prova testimoniale limitata a pochi capitoli e pochi testi, ovvero di CTU di contenuto limitato ed esperibile in tempi brevi, ovvero di acquisizione di documenti e prove ex artt. 118, 210 e 213 c.p.c.).

B.3 questioni astrattamente inidonee

In generale non sembrano compatibili le cause suscettibili di definizione con sentenze parziali, quelle bisognose di mezzi di prova sequenziali, quelle ove vi sia la presenza di querela di falso. Da rimettersi alla valutazione del caso concreto la compatibilità con l'istanza di verifica.

Analogamente sembrano allo stato incompatibili con il rito sommario le cause soggette a diverse forme di rito ordinario (locatizio), e quelle connotate da una specialità caratterizzata da fasi cautelari proposte congiuntamente alla domanda di merito, quali quelle ex art. 615 (opposizione all'esecuzione), 617 (opposizione agli atti esecutivi) e 619 (opposizione di terzo) c.p.c., 1137 (impugnazione delibere condominiali) e 2378 (impugnazione delibere societarie) c.c., L. 689/1981 (sulla depenalizzazione), ex L. 1035/1972 (in materia di alloggi ERP).

Un particolare approfondimento dovrà essere riservato dalla pratica alle questioni concernenti il rito del lavoro e l'opposizione a decreto ingiuntivo.

C. PROPOSIZIONE DEL RICORSO

C.1

È necessario che la redazione delle note di iscrizione a ruolo sia effettuata con diligenza.

C.2

In sede di atto introduttivo occorrerà indicare tutti gli elementi richiesti ex artt. 125 e 163 cpc (ivi incluso l'avvertimento ex art. 163, comma 7, c.p.c.)

C.3

In ragione della concentrazione del rito, si concorda sulla necessità di formulare le istanze istruttorie negli atti introduttivi, che dovranno perciò contenere una chiara, completa e definitiva indicazione delle predette istanze. In particolare, per maggiore univocità, si dovrà evitare il riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi con mera premessa della formula "vero che".

C.4

All'atto del deposito dell'atto introduttivo il ricorrente allegnerà lo schema di decreto di fissazione udienza allegato e tante copie del ricorso pari a quelle necessarie per la notifica con in calce il testo del decreto. All'atto del deposito il

ricorrente riceverà altresì comunicazione in ordine all'ammontare delle marche da consegnare al momento del ritiro delle copie.

C.5

A deposito avvenuto, la Cancelleria predisporrà subito le copie ai fini della notifica, che verranno rilasciate ordinariamente dopo quattro giorni dalla data del decreto previa consegna delle marche quantificate all'atto del deposito dell'atto introduttivo.

C.6

In particolare considerazione della natura del giudizio, tutte le parti depositeranno scambievolmente copia cartacea o ottica dei documenti prodotti.

C.7

È necessario che i fascicoli siano accessibili, per i difensori delle parti che dovranno costituirsi, entro quattro giorni dalla loro richiesta.

C.8

La Cancelleria utilizzerà per i fascicoli d'ufficio una carpetta di un colore diverso.

D. UDIENZA

D.1

Il Giudice fisserà l'udienza utilizzando lo schema di decreto allegato, avendo cura che la data dell'udienza si tenga indicativamente entro un trimestre.

D.2

Si concorda sul principio fondamentale della massima valorizzazione dell'udienza come momento centrale ed effettivo di trattazione delle cause, nonché sulla necessità di partecipare all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata la immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio e che siano privilegiati il principio della oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

D.3

In coerenza con il punto che precede, è opportuno che le udienze di prima trattazione vengano fissate in modo specifico, evitando perciò gli orari di prima comparizione.

D.4

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice confermerà l'applicabilità del rito e, ove possibile, rispetterà la concentrazione del rito stesso rinviando a breve per gli incombenti istruttori.

D.5

Si auspica che i verbali d'udienza vengano scansionati e inseriti nel Poliweb per consentire alle parti di prenderne visione dallo studio.

D.6

Al rito sommario si applicheranno gli artt. 181/309 c.p.c.

E. DECISIONE

E.1

In casi particolari, a fronte di richiesta delle parti e allorquando il Giudice lo riterrà opportuno, si potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad un'udienza successiva rispetto al termine di deposito che sarà stato concesso.

E.2

Il modello di decisione che potrà essere ordinariamente utilizzato sarà quello già in uso della sentenza a verbale, che nel procedimento in esame è dato dall'ordinanza.

E.3

Gli onorari sono determinati sulla base della tariffa ordinaria.

F. AGGIORNAMENTO

F.1

L'Osservatorio si impegna a censire i provvedimenti che verranno emessi e a rendere noti quelli che affronteranno e risolveranno temi di interesse generale.

F.2

Il protocollo verrà periodicamente aggiornato e rivisto sulla base dell'esperienza maturata.

G. RICHIAMO


Per quanto non previsto nel presente protocollo, operano le indicazioni di cui al protocollo generale, ove compatibili.

Costituisce parte integrante del presente protocollo lo schema di decreto di fissazione udienza.

Bologna, 8 giugno 2010

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Francesco Scutellari



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Avv. Lucio Strazziari

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Dr. Elena Barca





TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, Dott. _____

visti gli atti della causa R.G. n. _____ / _____

visto l'art. 702 bis c.p.c.

fissa

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del

_____ alle ore _____ ;

assegna

termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza;

dispone

che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione della medesima.

Bologna, _____

Il Giudice
